



CITTÀ DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE – SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 37

DEL 08.04.2025

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI (stagione antincendio boschivo 15 maggio 2025 – 31 ottobre 2025)

IL SINDACO

Quale Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"

PREMESSO che la stagione estiva comporta alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale, ed alle infrastrutture pubbliche e private, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATA la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e del servizio di Protezione Civile di questo Ente per il rischio incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931 , N. 773;

VISTE le leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 14.04.2006;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO il D.lgs. n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.L. vo n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTI gli art. 449 e 650 e 652 del Codice Penale.



ORDINA

Art. 1

È FATTO DIVIETO, durante il periodo compreso tra il **15 maggio** ed il **31 ottobre 2025**, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale di:

- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- Accendere fuochi di ogni genere.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di terreni, aree agricole in stato di abbandono, aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo d'incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **14 maggio 2025** con avvertenza che, in caso di inosservanza, questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, avrà facoltà di provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario, all'assistenza della forza pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 4

I Gestori industriali che esercitano impianti all'interno del sito industriale di Augusta, nonché i soggetti proprietari degli impianti dismessi, devono provvedere, entro e non oltre il 14 giugno di ogni anno, alla scerbatura della vegetazione ivi presente, nonché alla realizzazione di fasce tagliafuoco in prossimità delle parti di impianto, ivi comprese le tubazioni ed altre apparecchiature di hold-up, per i quali è possibile prevedere scenari incidentali.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 200,00.



Art. 6

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinato ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale di innesco di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni.

AVVISA

E' SEMPRE VIETATA nel periodo dal **15 maggio al 31 ottobre 2025** la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, ai sensi dell'art.182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006.

SANZIONI

- Chiunque violi le superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione amministrativa così come previsto dal D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 all'art.7 bis;
- Il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito e sanzionato ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada ed è previsto l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- L'omessa pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, è sanzionata ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n.152/2006;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge n. 353 del 21.11.2000, la trasmissione ai divieti fissati dal Piano Regionale Antincendio e/o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innesco di incendio è punita la sanzione amministrazione non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00.

A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- Che in caso di avvistamento di incendio, sia a margine della strada che all'interno di un'area di vegetazione, occorre avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero 115 oppure il Corpo Forestale Regionale al numero 1515, fornendo tutte le indicazioni per consentire l'individuazione del luogo;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

	tel.
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113
Vigili del Fuoco	115
Guardia di Finanza	117
Croce Rossa Italiana	118
Emergenza Incendi - CFR	1515
Guardia Costiera	1530



S.O.R.I.S. - DRPC	840-404040
Polizia Municipale	0931-512288
Servizio Comunale di Protezione Civile	0931-980395
Sala Operativa Misericordia	0931-991717

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente ed inserita nel sito ufficiale del Comune: <https://www.comune.augusta.sr.it/>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale VVFF di Siracusa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, al Commissariato di PS di Augusta, al Comando della Guardia di Finanza di Augusta, alla Capitaneria di Porto di Augusta, al Comando di Polizia Municipale di Augusta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Di Mare)

Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.U.O.E.L.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agr. Gaetano Gianino)

Il Responsabile del Settore
(Ing. Edoardo Pedalino)



Edoardo Pedalino
Comune di Augusta
Responsabile di Settore
07.04.2025 15:18:51
GMT+01:00